

6.5. *La sottocomponente paesaggio*

La legge regionale n. 12/2005 (con le successive integrazioni) attribuisce alle amministrazioni locali il ruolo di governare responsabilmente le trasformazioni del paesaggio, sottolineando l'importanza della componente paesistica, presente verticalmente in tutte le determinazioni dei piani a partire dalle scelte localizzative e dalle indicazioni progettuali, fino alle disposizioni normative e ai programmi d'intervento in generale; nessun passaggio è infatti estraneo alla dimensione paesistica, così come i momenti della pianificazione sono intrecciati con le stesse vicende evolutive del paesaggio.

Nell'impostazione metodologica che la legge regionale presuppone si richiede, tra l'altro, che la tematica paesaggistica sia affrontata in modo trasversale e interdisciplinare, incrociando i diversi livelli d'indagine; in questo senso, il quadro conoscitivo non solo assume nella normativa regionale un ruolo fondamentale nella definizione e aggiornamento delle scelte di pianificazione, ma costituisce anche lo strumento indispensabile per la gestione delle trasformazioni e nel costante monitoraggio.

Fondato sulla lettura sistemica dei caratteri naturali e antropici del territorio, e attento ai diversi aspetti che lo connotano – dal punto di vista della costruzione storica, della funzionalità ecologica, della coerenza morfologica e della percezione sociale –, il momento conoscitivo diviene quindi funzionale anche alla individuazione di strategie adeguate alle esigenze locali e alla formulazione di norme e indirizzi.

Nel nuovo approccio richiesto dalla legge la tematica paesaggistica, quella rurale e, più in generale, quella ambientale si pongono dunque in termini non settoriali ma trasversali, incrociando i diversi livelli e gli specifici temi d'indagine e privilegiando una lettura integrata del territorio, finalizzata alla costruzione di una carta condivisa del paesaggio.

Superando l'atteggiamento che riduce la rappresentazione paesaggistica a mero repertorio di beni, occorre dunque individuare i grandi sistemi territoriali che interessano il territorio del Parco regionale della Valle del Lambro ponendo in evidenza le relazioni tra i beni stessi, e in particolare quelle relazioni di continuità e di contiguità spaziale e visiva che costituiscono lo specifico della dimensione paesaggistica.

In sintonia con i principi di trasparenza nei processi di formazione dei piani, ribaditi, oltre che dalla legge n. 12/2005, anche dal Codice dei beni culturali, interprete a sua volta della Convenzione europea del paesaggio, è inoltre auspicabile che il percorso interpretativo sia reso esplicito alla comunità per favorire la partecipazione e il consenso dei cittadini alle azioni di trasformazione; sul fronte operativo questo comporta l'introduzione, nelle fasi di pianificazione, di criteri di valutazione della dimensione percettiva sociale e simbolica dei luoghi interessati dagli interventi, a livello locale e in un orizzonte più ampio.

Il tema del paesaggio e dei beni culturali può pertanto essere affrontato soltanto attraverso valutazioni complesse, che il più delle volte non possono non essere caratterizzate da una forte componente soggettiva e interpretativa; in questa direzione il ricorso a indicatori quantitativi è in grado di rappresentare solo un supporto parziale alla descrizione e alla caratterizzazione dei contesti, sia pur utile per orientare le valutazioni preliminari a qualunque intervento.

Le disposizioni regionali in materia paesaggistica offrono in linea generale gli indirizzi fondamentali per orientare le azioni di piano e consentire la tutela dei valori e delle peculiarità del paesaggio, inteso come bene collettivo: oltre a quanto espresso nel Ptp, che secondo l'art. 102 della legge regionale n. 12/2005 rappresenta ancora il riferimento d'inquadramento per la componente paesaggistica dei piani, le indicazioni più significative sono forse contenute nei *“Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici”* approvati con Dgr. n. 8/2121 del 15 marzo 2006 dove, in particolare, vengono stabilite le categorie dei beni assoggettati a tutela e si precisano in dettaglio le competenze amministrative e il percorso metodologico che ogni nuovo intervento deve compiere (fino a elencare le analisi e gli elaborati da produrre come allegati alle istanze autorizzative).

Per chiarire ulteriormente gli aspetti applicativi, oltre che metodologici, in materia paesaggistica occorre poi tenere presenti almeno altri tre documenti regionali:

- a) le *“Modalità per la pianificazione comunale”*, in particolare: l'Allegato A con le specifiche per i contenuti paesaggistici dei piani, approvate con Dgr. n. 8/1681 del 29 dicembre 2005 (in Burl, 2° supplemento straordinario al n. 4 del 26 gennaio 2006), dove quanto espresso in merito ai Pgt può valere in linea di massima anche per trattare la componente paesaggistica degli altri strumenti urbanistici;

- b) le “*Linee guida per l’esame paesistico dei progetti*”, approvate con Dgr. n. 7/11045 dell’8 novembre 2002 (in Burl, 2° supplemento straordinario al n. 47 del 21 novembre 2002);
- c) i “*Criteri relativi ai contenuti di natura paesaggistico-ambientale dei Ptcp*”, approvati con Dgr. 29 dicembre 1999, n. 6/47670 (Burl, 3° supplemento straordinario al n. 25 del 23 giugno 2000).

Comune a tutti questi atti regionali è il riconoscimento che, tra la necessaria fase conoscitiva di analisi e quella dispositiva o attuativa, deve sempre porsi un momento interpretativo di valutazione in cui vengono individuati, descritti e interpretati i valori e la qualità paesaggistica presenti.

Ispirandosi al Codice dei beni culturali e del paesaggio ex D.Lgs. n. 41/2004, il testo regionale contenente le menzionate “*Modalità per la pianificazione comunale*” (Allegato A) evidenzia, in particolare, due criteri di giudizio da adottare nella fase valutativa della componente paesaggistica: il giudizio di rilevanza e quello di integrità.

Per il primo valgono le chiavi di lettura della sensibilità del paesaggio nell’ottica ecologico-ambientale, storico-culturale ed estetico-percettiva, secondo quanto già accennato prima sulla formazione del quadro conoscitivo di riferimento; mentre il concetto di integrità viene definito come “*una condizione del territorio riferibile alle permanenze*”, intesa come “*chiara leggibilità del rapporto tra fattori naturali e opere dell’uomo, e come coerenza linguistica e organicità spaziale di queste ultime*”.

Nelle menzionate “*Linee guida per l’esame paesaggistico dei progetti*”(2002), così come nei precedenti “*Criteri*” per valutare i contenuti dei Ptcp (2000), vengono proposti veri e propri percorsi interpretativi utilizzabili per la lettura e la valutazione degli interventi di piano a vari livelli e, in definitiva, per evidenziare la *sensibilità paesistica* del territorio.

Il metodo suggerito consiste nel considerare in primo luogo la *sensibilità* del sito in cui si opera e, quindi, l’incidenza degli interventi previsti, vale a dire il grado di trasformazione prodotto in quel contesto; dalla combinazione delle due valutazioni deriva quella sul livello d’impatto paesaggistico del piano, da cui è possibile desumere la compatibilità ambientale dell’azione.

Alla luce di queste considerazioni, per contribuire alla gestione della componente paesaggistica del Parco regionale della Valle del Lambro si propone una serie di elaborati finalizzati alla costruzione di una *carta integrata del paesaggio*, composta da più strati tematici e da informazioni organizzate in tabelle, aggiornabili mediante eventuali ulteriori approfondimenti futuri, destinati a evidenziare la struttura del paesaggio locale così come la presenza di emergenze e di criticità, e in grado di sostenere le fasi di valutazione, gestione e pianificazione del territorio.

Quadro dei riferimenti normativi per le componenti riguardanti il paesaggio e i beni culturali
(tratto da Vas Ptr – *Proposta intermedia di Rapporto ambientale*, aprile 2007, pp. 47-48)

Livello internazionale	Quadro di riferimento normativo Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (Parigi, 23 novembre 1972) Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica (Sofia, 25 ottobre 1995)
europeo	Convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico (Granada, 3 ottobre 1985) Convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia del patrimonio archeologico (La Valletta, 16 gennaio 1992) Schema di sviluppo dello spazio europeo (Postdam, 10-11 maggio 1999) Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000) Risoluzione del Consiglio 13982/00 del 12 gennaio 2001 sulla qualità architettonica dell’ambiente urbano e rurale

nazionale	<p>D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>”</p> <p>L. 9 gennaio 2006, n. 14, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio</p> <p>D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, “<i>Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio</i>”</p>
regionale	<p>Dcr. 6 marzo 2001, n. VII/197 – Piano Territoriale Paesistico Regionale</p> <p>Lr. 11 marzo 2005, n. 12</p> <p>Dgr. 15 marzo 2006, n. VIII/2121, “<i>Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Lr. 12/2005</i>”</p>

6.5.1. Il processo di formazione del paesaggio

Il territorio del Parco regionale della Valle del Lambro si presenta oggi come un contesto fortemente antropizzato; il paesaggio vallivo è stato infatti quasi interamente modellato nel corso dei secoli dall’opera dell’uomo, i cui primi insediamenti nella zona della Brianza, documentati fin dal V-IV secolo a.C., risalgono a epoche molto remote.

Le fasi di sviluppo – che dall’età antica, attraverso la localizzazione degli insediamenti e la progressiva colonizzazione del territorio agricolo avviati con l’espansione romana e ripresi nell’altomedioevo, furono poi segnate dalla fioritura delle attività manifatturiere e industriali dell’età moderna – sono state messe in luce da diversi approfondimenti storici, come documentano i numerosi contributi bibliografici degli ultimi decenni¹; a questi si sono aggiunti gli studi preliminari condotti alla fine dagli anni 1980 quale punto di partenza per le proposte della prima redazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco²; merito indubbio di queste ultime indagini è stato quello di aver tentato di trasferire in cartografie tematiche, sia pur su supporto cartaceo, le conoscenze storiche relative al patrimonio paesistico diffuso nel territorio attraverso una prima sommaria individuazione e localizzazione dei beni presenti.

Non è tuttavia possibile cogliere il valore paesistico dei diversi oggetti rilevati e comprendere gli aspetti culturali e identitari del territorio senza una lettura in chiave storica, che evidenzia le dinamiche evolutive del territorio nel corso del tempo: in sintonia con i criteri espressi nei documenti regionali, per valutare il livello di integrità di un paesaggio occorre avere infatti prioritariamente compreso la struttura originaria di quel paesaggio e individuare successivamente le permanenze di elementi e caratteri identitari, o viceversa la loro trasformazione o perdita³.

Anche se, come già sottolineato, per queste valutazioni non ci si può avvalere soltanto di elaborazioni o strumenti automatici, è comunque possibile effettuare una prima verifica obiettiva dell’entità delle trasformazioni territoriali avvenuta nel corso del tempo mediante l’interpretazione e il confronto fra rilevazioni cartografiche effettuate in differenti periodi.

¹ Cfr. in particolare una delle pubblicazioni più recenti, contenente all’interno un’estesa bibliografia tematica: Aa. Vv. (a cura di Ronzoni D.F.), 1998, *Il Parco regionale della Valle del Lambro*, Bellavite, Missaglia, pp. 256; inoltre, dello stesso Ronzoni D. F., 1997, *La Valle del Lambro da Monza a Merone*, Bellavite, Missaglia, collana ViviBrianza, vol. III; id., 2005, *Lambro, acque di Brianza*, Bellavite, Missaglia, pp. 200; id., 1994, *Dai campi alla fabbrica. Alle origini della Brianza industriale*, Bellavite, Missaglia, pp. 176; (id., con Franca Pirovano), 1996, *Santi in Cascina. Il lavoro, la fede e i santi nella tradizione della Brianza contadina*, Bellavite, Missaglia, pp. 176; id., 1985, *Alla ricerca delle radici perdute. Per una storia di Briosco*, Capriano e Fornaci, Briosco, Comune di Briosco, pp. 325; (id., con Franca Pirovano), 2001, *Uomini, animali, santi nella cultura popolare di Brianza*, Bellavite, Missaglia; id., *La Brianza una terra da scoprire. Storia, economia, ambiente e tradizioni tra Monza e la Brianza Milanese*, 2001, Bellavite, Missaglia, pp. 96; id., 2000, *La Villa Reale e il Parco di Monza*, 1° volume della collana Tesori di Lombardia, Bellavite, Missaglia, pp. 96.

² Gli elaborati, costituiti da carte tematiche e relazioni illustrative contenute in nove fascicoli dattiloscritti, sono consultabili presso gli Uffici della sede del Parco; il gruppo di lavoro, composto da diversi specialisti, è stato coordinato dall’arch. Pietro Ripa per incarico della Giunta regionale; i temi paesaggistici sono stati approfonditi da Filippo Porcheddu (architettura del paesaggio), Andreas Kipar (architettura ambientale), Gaspare Attardo (geologia), Remo Bertani (agronomia).

³ Cfr. in particolare anche: Regione Lombardia, *Valutazione Ambientale Strategica PTR – Proposta intermedia di Rapporto Ambientale*, aprile 2007.

Come per la lettura di qualunque fonte informativa, anche l'analisi della cartografia storica presuppone tuttavia un approccio critico in grado – per risalire all'assetto territoriale rappresentato – sia di selezionare le testimonianze di maggior interesse e attendibilità, sia di contestualizzare la documentazione individuata, integrandola eventualmente con altra tipologia di testimonianze; oltre alle fonti cartografiche, in questa direzione sono inoltre altrettanto importanti le rilevazioni fotografiche compiute a partire dal secondo dopoguerra mediante i voli effettuati a intervalli temporali di pochi decenni dalle istituzioni militari⁴, prima, e dalla Regione Lombardia in tempi successivi.

Particolarmente significativo risulta il confronto tra l'assetto territoriale attuale con quello dell'immediato secondo dopoguerra, quando l'organizzazione del territorio rifletteva ancora un quadro relativamente stabile se paragonato alla situazione d'inizio secolo, se non addirittura tardottocentesca.

Per formulare un giudizio di valore delle trasformazioni rilevate e del conseguente grado d'integrità del paesaggio è in ogni caso sempre necessario attivare un processo critico valutativo di maggiore complessità e spessore culturale, che tenga conto di volta in volta delle dinamiche di sviluppo generale del territorio.

6.5.2 *Gli elementi costitutivi e le tipologie architettoniche più significative*

Secondo il Piano territoriale paesistico regionale (Ptr, 2001), le cui indicazioni devono essere accolte e dettagliate a livello locale dai diversi strumenti di governo del territorio, occorre conservare i caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi e migliorare la qualità paesistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio, diffondendo la consapevolezza dei valori paesaggistici e la loro fruizione da parte dei cittadini.

Con questi obiettivi di conservazione, innovazione e fruizione, il Ptr classifica l'intero territorio lombardo in “*unità tipologiche di paesaggio*”, individuando sette ambiti geografici, ciascuno distinto in tipologie e sottotipologie, alle quali sono associate specifiche linee e indirizzi di tutela e valorizzazione paesaggistica: il territorio del Parco della Valle del Lambro è compreso in parte nella fascia collinare, caratterizzata dai paesaggi delle cerchie moreniche e delle colline pedemontane, e in parte nell'alta pianura, interessata dai paesaggi delle valli fluviali.

Il Ptr individua inoltre una serie di elementi identificativi del paesaggio, considerando tra questi i beni storico-architettonici, i cosiddetti luoghi dell'identità regionale, le visuali e le strade panoramiche, i paesaggi agrari tradizionali; particolare rilevanza è riconosciuta anche ai centri e nuclei storici e alla viabilità storica d'interesse paesistico.

All'approccio giuridico-amministrativo, che considerava quali beni d'interesse prevalentemente gli elementi soggetti a vincoli di tutela paesaggistica (il cui valore risulta pertanto riconosciuto *ope legis*), si affiancano ora criteri di rilevanza tecnico-disciplinare, che presuppongono percorsi di valutazione non automatici, in grado di analizzare il territorio nel suo complesso, attraverso il tessuto delle relazioni che legano tra loro le varie componenti.

A determinare il grado di rilevanza, e di conseguenza le tipologie dei beni architettonici o paesaggistici più significative, sarà dunque l'appartenenza a paesaggi riconoscibili e leggibili come sistemi strutturali di antica formazione (naturalistici e antropici) fortemente correlati, connotati altresì da comuni caratteri linguistico-formali; con questa chiave interpretativa un forte indicatore di sensibilità (o fragilità) diviene dunque il grado di trasformazione recente o, inversamente, di relativa integrità del paesaggio, sia rispetto a una originaria condizione naturale, sia rispetto alle forme storiche di elaborazione antropica⁵.

⁴ Utilissime sono, ad esempio, le foto aeree effettuate sull'intero territorio tra il 1954 e il 1955 dal Gruppo Aereo Italiano (volo GAI) a una quota di circa 5.500 metri, con scala media di 1:35.000.

⁵ Cfr. Eugenio Turri, *Semiologia del paesaggio italiano*, 1979, Milano, pag. 42: “La peculiarità dei diversi paesaggi del passato esprimeva [...] originalità di adattamenti culturali [...]. Essa si ritrovava concretamente, ad esempio, nella ripetitività degli elementi antropici, in senso stilistico e funzionale, fossero architetture, trame viarie, uso dello spazio coltivabile, utilizzazione della vegetazione ecc. Ripetitività od omogeneità a livello locale che erano il frutto, nell'ambito di economie e culture chiuse, di elaborazioni stilistiche particolari, di gusti ed esperienze tecniche proprie, di valorizzazioni degli spazi e delle risorse locali in forme adeguate alle condizioni economiche e ai rapporti di produzione consolidati, per cui solo quel tipo di casa, quel tipo d'insediamento, quel tipo di intervento nelle campagne, quel dato rapporto tra insediamento e dintorno coltivato avevano funzionalità. Da ciò la peculiarità, la diversità, l'originalità di questi paesaggi”.

Accanto a tali modalità di valutazione, sono inoltre da considerare le condizioni di visibilità del paesaggio in esame sia per quanto riguarda gli aspetti panoramici dei luoghi, sia dal punto di vista del rapporto tra un determinato luogo e l'intorno: diverso è infatti il caso in cui le qualità formali dei beni siano riconoscibili prevalentemente attraverso l'analisi cartografica e la visione ravvicinata, oppure si svelino allo sguardo direttamente nella visione panoramica ad ampio raggio.

Altrettanto importanti sono infine i valori simbolici attribuiti ai luoghi, ovvero i significati che la società riconosce al territorio per memoria tramandata o perché celebrati in opere letterarie o iconografie divenute patrimonio dell'immaginario collettivo.

La ricognizione dei beni architettonici e degli elementi costitutivi del paesaggio è pertanto operazione assai complessa e passibile di continue integrazioni, di pari passo con lo svolgimento di rilevazioni locali e di nuovi approfondimenti storico-culturali.

I censimenti compiuti a più riprese negli ultimi decenni dagli enti locali non hanno finora prodotto risultati omogenei neppure per l'intero territorio del Parco regionale della Valle del Lambro, il cui quadro conoscitivo risente, ad esempio, delle campagne di rilevamento compiute in momenti differenti e con diversi criteri dalle tre amministrazioni provinciali (Milano, Como, Lecco) che interessano il Parco.

Nei sopra menzionati “*Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici*” (approvati con Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121) è contenuta una serie di indicazioni utili per indirizzare le amministrazioni locali all'individuazione e al completamento degli elenchi dei beni paesaggistici, meritevoli di attenzione e tutela (cfr. l'estratto riportato di seguito).

6.5.3 *Le rilevanze naturalistiche e ambientali*

Come ambiti di particolare interesse naturalistico e ambientale, il Ptptr definisce diverse tipologie paesistiche riguardanti una considerevole ricchezza di habitat naturali e semi-naturali e quindi di biodiversità: si tratta nel complesso di un patrimonio a rischio, prevalentemente a causa delle pressioni esercitate dalle attività antropiche, e nel territorio della Valle del Lambro, per esempio, la frammentazione degli ambienti agricoli costituisce una delle principali minacce per l'indice di biodiversità degli agrosistemi delle sue pianure.

Gli habitat prioritari di elevata naturalità da salvaguardare sono costituiti da acque dolci, lande e arbusteti temperati, macchie e boscaglie di sclerofile, formazioni erbose naturali e seminaturali, foreste, torbiere alte e basse, paludi basse, habitat rocciosi e grotte; le zone umide costituiscono, in particolare, ecosistemi con altissimo grado di biodiversità, habitat vitale per determinata flora e fauna e, in particolare, per gli uccelli acquatici.

Il Sistema delle Aree Protette Lombarde (definite dalla Lr. 86/1983), strutturato su livelli differenti, dalle aree a naturalità più elevata a quelle su cui si esercitano forti pressioni antropiche e che costituiscono “*aree cuscinetto*”, rappresenta un efficace strumento di tutela della flora, fauna e biodiversità regionali⁶.

Di seguito viene riportato l'elenco dei riferimenti normativi che individuano e disciplinano gli elementi d'interesse naturalistico e ambientale sottoposti a salvaguardia.

⁶ Cfr. in VAS PTR – *Proposta intermedia di Rapporto Ambientale*, aprile 2007, p. 44: “Per un'efficace tutela della biodiversità e degli ecosistemi le singole aree devono essere collegate e interagenti fra loro; per questo è in corso di realizzazione la rete ecologica regionale, anche tramite la progettazione di un sistema di infrastrutture ambientali come siepi, filari e canali. Nella definizione di rete ecologica regionale è opportuno prendere in considerazione anche gli approfondimenti che i Piani territoriali di coordinamento provinciali (Ptcp) contengono, in materia di biopermeabilità dei suoli, aree di connessione, corridoi, fasce di biopermeabilità, al fine di ottenere coerenza tra Ptr e Ptcp. Si ricorda che a livello europeo è stata istituita la rete di aree protette Natura 2000, con lo scopo di assicurare la continuità degli spostamenti migratori e dei flussi genetici delle diverse specie. La rete è formata dai SIC (Siti di Importanza Comunitaria), definiti dalla direttiva “Habitat” (92/43/CEE), e dalle ZPS (Zone a Protezione Speciale), ai sensi della direttiva “Uccelli” (79/409/CEE). I 193 SIC della Lombardia (104 in regione biogeografica continentale e 89 in regione biogeografica alpina), che coprono una superficie dell'8,6 % del territorio regionale, sono dedicati alla conservazione della diversità biologica animale e vegetale [...]”.

Elenco dei riferimenti normativi per il fattore flora, fauna e biodiversità (tratto da «VAS PTR – Proposta intermedia di Rapporto Ambientale», aprile 2007, pp. 45-46)

Livello	Quadro di riferimento normativo
nazionale	<p>L. 19 dicembre 1975, n. 874 – ratifica della Convenzione di Washington</p> <p>Dpr. 13 marzo 1976, n. 448 – ratifica della Convenzione di Ramsar</p> <p>L. 6 aprile 1977, n. 184 – ratifica della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale</p> <p>L. 24 novembre 1978, n. 812 – ratifica della Convenzione di Parigi</p> <p>L. 5 agosto 1981, n. 503 – ratifica della Convenzione di Berna</p> <p>L. 25 gennaio 1983, n. 42 – ratifica della Convenzione di Bonn</p> <p>Dpr. 11 febbraio 1987, n. 184 “Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale adottato a Parigi il 3 dicembre 1982”</p> <p>L. 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. “Legge quadro sulle aree protette”</p> <p>L. 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”</p> <p>L. 14 febbraio 1994, n. 124 – ratifica della Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro</p> <p>Delibera Cipe del 16 marzo 1994, n. 26 “Linee strategiche e programma preliminare per l’attuazione della Convenzione della biodiversità in Italia”</p> <p>Dpr. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”</p> <p>L. 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”</p> <p>Dm. 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Rete Natura 2000”</p> <p>Deliberazione Cipe n. 57 del 2 agosto 2002 “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”</p> <p>Dm. 25 marzo 2005 “Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE”</p> <p>Dm. 25 marzo 2005 “Gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone di protezione speciali di conservazione (ZSC)”, classificate ai sensi della direttiva 92/43/CEE</p>
regionale	<p>Lr. 27 luglio 1977, n. 33 “Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica”, in particolare l’articolo 24-ter che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della rete europea Natura 2000</p> <p>Dgr. 26 settembre 1979, n. 18438 e s.m.i. – tutela della flora</p> <p>Lr. 30 novembre 1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”</p> <p>Lr. 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”</p> <p>Rr. 1/93 “Prescrizioni di massima di Polizia Forestale”</p> <p>Dgr. 20 Aprile 2001, n. 4345 per la gestione della fauna nelle aree protette, Programma Regionale per gli interventi di Conservazione e Gestione della Fauna</p> <p>Lr. 30 luglio 2001, n. 12 “Norme per l’incremento e la tutela del patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia”</p> <p>Dgr. 12 dicembre 2003, n. VII/15534 – Piano Regionale Antincendio Boschivo</p> <p>Dgr. 8 agosto 2003, n. VII/14106 “Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza. P.R.S. 9.5.7 – Obiettivo 9.5.7.2” e s.m.i.</p> <p>Dgr. 30 luglio 2004, n. VII/18453 “Individuazione degli enti gestori dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) non ricadenti in aree naturali protette e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), designate dal Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 aprile 2000”</p> <p>Dgr. 15 ottobre 2004, n. VII/19018 “Procedure per l’applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d’atto dell’avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori”</p> <p>Lr. 28 ottobre 2004, n. 27 “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale” e s.m.i.</p> <p>Dgr. n. VII/20557/2005 – Elenco dell’ittiofauna lombarda</p> <p>Giunta regionale, DG Agricoltura – Circolare 30 settembre 2005, n. 41 “Prime indicazioni per</p>

	<p><i>l'applicazione della Lr. 27/2004</i> e s.m.i.</p> <p>Dgr. 25 gennaio 2006, n. 8/1791 <i>“Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti”</i></p> <p>Dgr. 8 febbraio 2006 n. 8/1876 e s.m.i. <i>“Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero dell'Ambiente della proposta di aggiornamento della banca dati, istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro di siti esistenti”</i></p>
--	--

Il seguente stralcio, tratto dai *“Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici”* (Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121, capitoli 2 e 6) elenca le categorie di beni da considerare per il censimento degli elementi costitutivi del paesaggio, per quanto riguarda sia gli aspetti antropici sia i caratteri geomorfologici.

Censimento e classificazione degli elementi costitutivi del paesaggio

Il sistema geomorfologico e naturalistico

Nel settore geomorfologico e naturalistico sono stati presi in considerazione gli elementi caratterizzanti la struttura morfologica territoriale fondamentale suddividendoli, per facilità di classificazione e di consultazione, in due sotto-sistemi: quello idrogeomorfologico e quello vegetazionale. E' noto che spesso i due aspetti risultano inscindibilmente intrecciati: d'altra parte la loro distinzione risulta spesso utile per la migliore comprensione delle trasformazioni territoriali. Questo anche in considerazione del fatto che in gran parte del territorio lombardo vale la raccomandazione che l'azione di tutela sia contestualmente rivolta:

- a) a garantire la conservazione o il miglioramento del complesso di beni in questione;
- b) a mantenere i rapporti di equilibrio storicamente consolidatisi tra il sistema antropico e il sistema geomorfologico e naturalistico.

Si pensi, a solo titolo di esempio, all'idrografia superficiale che vede in Lombardia la storica costruzione di un sapiente sistema di canali e reti irrigue correlato e integrato con la struttura idrografica naturale.

Le Amministrazioni devono poi tenere presente che in quest'ambito tematico sono operanti vincoli e norme di natura geologica, forestale ed ecologica e che i relativi compiti di gestione, salvaguardia e tutela spettano ad Enti specifici con i quali le Amministrazioni dovranno confrontarsi in sede di valutazione della vulnerabilità del contesto e della compatibilità delle trasformazioni indotte dai progetti.

Negli ambiti dei parchi e delle riserve regionali, oltre alle specifiche indicazioni sopra espresse e alla presenza di beni costitutivi del paesaggio in forma singola o associata, si dovrà fare riferimento alle norme di salvaguardia contenute nei rispettivi provvedimenti istitutivi e attuativi.

Per un più opportuno giudizio e adeguato orientamento nella fase progettuale si deve far riferimento al *“Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica”* (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 maggio 2000, 1° Supplemento Straordinario al n. 19);

Il sistema antropico

La definizione di sistema antropico, assunta dai presenti criteri, considera i differenti livelli e le diverse forme della strutturazione del territorio e della particolare connotazione dei luoghi operate dall'uomo, a partire dalle infrastrutture territoriali e dalle trasformazioni per gli usi rurali, che estensivamente ne costituiscono la porzione preponderante, per arrivare all'organizzazione del sistema insediativo e delle sue singole componenti.

Il “sistema antropico”, nelle sue varie forme evolutive, mostra ovviamente caratteristiche e precise interrelazioni con il sistema geomorfologico e naturalistico, che il progettista e chi valuta il progetto dovranno attentamente considerare.

Al fine di una più agevole consultazione, le schede degli elementi costitutivi del sistema antropico sono state organizzate secondo dei sottosistemi di seguito descritti.

Infrastrutture, viabilità e rete idrografica superficiale

Il disegno delle infrastrutture a rete, in particolare la viabilità e la rete idrografica artificiale, ha storicamente strutturato il territorio lombardo alle diverse scale evolvendosi, in funzione degli usi antropici dei suoli, secondo precise forme di adattamento e interferenza con i caratteri idrogeomorfologici (sistema geomorfologico e naturalistico).

Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

La “tessitura territoriale” definita dalle infrastrutture a rete si caratterizza e articola anche tramite i differenti usi agricoli, non tanto nel senso della scelta delle singole colture (che segue di per sé avvicendamenti imprevedibili e conseguenti a logiche interne al settore) quanto rispetto alle diverse forme di organizzazione e connotazione del territorio che tali usi implicano: rapporti con la

rete idrografica superficiale, suddivisioni interpoderali, terrazzamenti, manufatti vari, alberature lineari, vegetazione diffusa. Vanno, poi, considerate le “trame verdi” che attraversano il paesaggio agrario e che hanno trovato storicamente differenti e singolari forme di integrazione con le strutture verdi connesse al sistema insediativo: le alberature di invito alle dimore rurali (cascine e ville), i viali alberati di ingresso ai nuclei o centri abitati, le sistemazioni verdi connesse a santuari e cimiteri, i parchi e i giardini delle ville isolate o connessi agli insediamenti urbani, le emergenze vegetazionali e floristiche, ecc.

Le evoluzioni recenti del territorio tendono spesso a trascurare questo aspetto.

L'azione di tutela deve promuovere in tal senso la salvaguardia e la conservazione delle strutture a rete e lineari del paesaggio agrario, dei prati e dei pascoli permanenti, della vegetazione diffusa del paesaggio agrario, delle emergenze vegetazionali e delle aree flogistiche, del patrimonio arboreo presente nei parchi e nei giardini urbani, delle alberature lungo i tracciati viari e di quelle delle strade e delle piazze urbane.

Sistemi insediativi

Il riconoscimento della particolare valenza storica di un insediamento o di un complesso di edifici è compiuto con l'aiuto delle schede proposte nella parte riguardante il “sistema insediativo”.

Il controllo del rapporto tra forma insediativa e paesaggio risulta essere una componente delle operazioni che le Amministrazioni comunali devono esercitare con particolare attenzione e sensibilità.

Tipologie edilizie

Il tipo edilizio è una configurazione plani-volumetrica dei manufatti edilizi con caratteri di permanenza e ripetitività nel tempo e nello spazio in un dato ambiente antropico.

Fattori determinanti delle configurazioni tipologiche sono la struttura socio-economica del soggetto di utenza (in particolare del nucleo familiare per quanto riguarda il più vasto campo dell'edilizia abitativa), le acquisizioni tecnologiche nonché i valori semantico-simbolici connessi.

L'individuazione delle tipologie edilizie non può avvenire in astratto, ma, seppur con riferimenti di carattere generale (ad esempio alla scala nazionale, europea, ecc.), deve emergere da un'analisi critica del contesto ambientale locale a partire da valutazioni “storico-critiche” (ricostruzione del processo di genesi e trasformazione del contesto ambientale di appartenenza) e “metrico-formali” (dimensioni, distribuzione degli spazi e volumi, elementi costruttivi).

Ogni riferimento a sistemi tipologici generalizzati ha necessità di essere comunque verificato in sede locale, dalla scala provinciale e sovracomunale a quella dei singoli nuclei insediativi (urbani o sparsi), perché si possa esercitare una corretta e, soprattutto, concretamente propositiva tutela paesaggistica.

La conoscenza dei tipi edilizi è fondamentale nella gestione paesaggistica del territorio.

Centri urbani, nuclei e manufatti isolati di antica formazione presentano valori ambientali che non possono essere considerati solamente come quadri scenici affidati ai valori percettivi delle facciate, ma – in strettissima connessione – propongono l'impronta di una struttura più profonda.

Materiali ed elementi costruttivi

L'uso di un materiale connota fortemente la tipicità dell'edificio e la sua valenza paesaggistica, poiché il materiale usato quasi sempre è portatore di una valenza storica e simbolica oltre che di esigenze funzionali.

Così il tessuto della muratura in pietra rappresenta volutamente un fatto simbolico-significativo e molto raramente era destinato a ricevere un intonaco coprente: per lo più rimaneva a vista ed in qualche caso le superfici affioranti erano protette con una rasatura che entrava negli interstizi, ma lasciava in vista i conci o la faccia piana delle pietre a spacco (intonaco “raso-pietra”). E' ovvio che l'intonacatura di tali murature rappresenta sempre un oltraggio paesaggistico, soprattutto quando vengono utilizzati intonaci cementizi strolati, che cancellano il volto e l'identità di tradizioni tecnologiche e culturali di interi insediamenti come, purtroppo, si sta verificando in alcune valli importanti del bresciano e del bergamasco. Al contrario, raramente la muratura in mattoni, soprattutto negli edifici di civile abitazione, era destinata a rimanere a “faccia a vista” poiché l'impiego di mattoni poco cotti, per ragioni di economia, negli edifici tardo medioevali ne rendeva precaria la conservazione sotto l'effetto dell'umidità e del gelo e ancor più in età barocca, quando l'uso dell'intonaco divenne un elemento di decoro dell'edificio.

Il tipo di intonaco e il colore della tinteggiatura, poi, condizionano in modo assai consistente la percezione dell'involucro edilizio e quindi “lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici”.

Vanno poi considerati materiali e caratteri di tutti gli elementi costruttivi.

Particolare attenzione deve essere prestata ai manti di copertura che nell'edilizia storica sono realizzati con vari materiali di pietra, cotto e legno.

In tutti i casi il criterio di uniformità per l'intero insediamento o il gruppo di edifici preso in esame deve essere il criterio guida per la tutela paesaggistica.

Una riflessione specifica meritano le aperture e gli elementi di chiusura e di oscuramento: grande attenzione si deve porre nella loro rilevazione, sia in rapporto alle dimensioni, sia alle soluzioni tecniche impiegate. Tenendo presente che la forma e la disposizione di portoni, porte e finestre ha sempre obbedito, anche in età industriale, a proporzioni e ritmi assai precisi, dettati dalle esigenze di illuminazione e di difesa dalle intemperie, da necessità strutturali e da criteri compositivi che sono propri anche dei si-

stemi edilizi minori.

Grande cautela deve guidare anche le operazioni di ristrutturazione di ballatoi, portici e loggiati. Gli ultimi due risultano particolarmente importanti nella definizione della struttura dei vuoti e dei pieni, dei giochi di luce e ombra dell'intera facciata. In generale, il rispetto dei caratteri dimensionali e costruttivi, il recupero di materiali e finiture originali permettono di non alterarne la connotazione specifica. Determinante nella definizione dello spazio pubblico insediativo e degli spazi aperti è poi l'uso corretto di recinzioni e pavimentazioni.

Aree e beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica

Al fine del corretto esercizio delle funzioni amministrative attribuite agli enti locali è innanzitutto necessario assicurare che negli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica (in base all'art. 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) non avvengano trasformazioni territoriali in assenza della necessaria autorizzazione, e che la stessa non venga erroneamente rilasciata al di fuori di tali ambiti.

A tal fine è opportuno procedere prioritariamente alla ricognizione delle aree assoggettate a tutela o, quantomeno, disporre dei criteri per la loro identificazione al fine di verificare, caso per caso, se le opere da eseguire richiedano la preventiva autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Deve in primo luogo essere precisato che gli ambiti territoriali possono essere assoggettati alla tutela mediante uno specifico atto amministrativo dello Stato o della Regione ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, oppure risultare tutelati automaticamente in base all'art. 142 del decreto medesimo.

Ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Si tratta di vincoli che riguardano ambiti territoriali, di ampiezza e superficie variabile, chiaramente individuati con apposito decreto ministeriale o decreto del Presidente della Giunta regionale, ovvero con deliberazione della Giunta regionale su proposta delle competenti Commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali. [...]

Ai sensi dell'art. 136 i beni di notevole interesse pubblico sono i seguenti:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi che, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

L'elenco di tali beni, con la relativa perimetrazione cartografica, è reperibile presso la Struttura Paesaggio della DG Territorio e Urbanistica della Giunta regionale o presso le Soprintendenze per i beni architettonici e il paesaggio competenti per territorio.

Ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Si tratta di ampie fasce e aree di territorio di interesse paesaggistico, definite per categorie geografiche a contenuto prevalentemente naturalistico; la tutela delle categorie di beni compresi in questi ambiti vincolati, sotto il profilo paesaggistico, costituisce la parte preponderante della materia le cui funzioni amministrative sono state attribuite agli enti locali ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Si ricorda che il vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non opera per quelle aree che alla data del 6 settembre 1985:

“a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del Dm. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865”.

Inoltre il vincolo paesaggistico non si applica ai beni indicati all'art. 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*“i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua...”*) che siano stati ritenuti dalla Regione irrilevanti ai fini paesaggistici (Dgr. 25 luglio 1986, n. 12028, pubblicata sul Burl del 15 ottobre 1986, 2° Supplemento Straordinario al n. 42).

Ai fini della corretta identificazione degli ambiti tutelati, di cui all'articolo 142, si riportano di seguito alcune note esplicative e informative relative alle categorie geografiche oggetto di tutela che interessano il territorio regionale lombardo.

Laghi (vincolo comma 1, lettera b, art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Il vincolo riguarda i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; entrano in questa categoria tutti gli specchi d'acqua che, indipendentemente dalla dimensione e dalla loro origine, naturale o artificiale, siano individuabili attraverso un toponimo o di cui sia riconosciuta una qualsiasi importanza.

Va altresì precisato che sono da ritenersi vincolati ai sensi dell'art. 142, 1° comma, lett. b) del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42 tutti quegli specchi d'acqua che, al di là della loro denominazione, possiedono le caratteristiche fisiche dei laghi in quanto si configurano come "specchi d'acqua a carattere permanente" (Tribunale Superiore Acque 27 luglio 1956 n. 17). Con il termine "linea di battigia" si intende la linea che sulla carta tecnica regionale (C.T.R.) delimita il lago.

Fiumi e corsi d'acqua (vincolo comma 1, lettera c, art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Il vincolo riguarda i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con Rd. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (*omissis*).

Non sono assoggettati a vincolo paesaggistico quei corsi d'acqua, o parte degli stessi, che, ai sensi dell'art. 142, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e inclusi in apposito elenco.

Per l'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, si richiama la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 1986, n. 12028 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 ottobre 1986, 2° supplemento straordinario al n. 42), con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 1-quater della legge 8 agosto 1985, n. 431, ha individuato i corsi d'acqua, classificati pubblici ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, esclusi in tutto o in parte dal vincolo per la loro irrilevanza ai fini paesistici.

Parchi e riserve (vincolo comma 1, lettera f, art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Sono i parchi e riserve nazionali o regionali istituiti in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i singoli parchi regionali si deve fare riferimento alle leggi istitutive, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e accompagnate dalla cartografia che ne identifica il perimetro, ovvero, se adottati o approvati, ai relativi piani territoriali di coordinamento.

Boschi e foreste (vincolo comma 1, lettera g, art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Il vincolo paesaggistico riguarda i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento. Per la definizione di bosco occorre riferirsi a quanto dettato dalla normativa regionale vigente (articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27).

Tale norma indica (comma 1) che sono da considerare boschi:

"a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e lato minore non inferiore a 25 metri; b) i rimboschimenti e gli imboschimenti; c) le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate".

Riguardo alla definizione in parola, si evidenzia che la frase "lato minore" contenuta nel testo dell'art. 3, comma 1, lett a) della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27, deve essere interpretata come "larghezza".

Secondo la stessa norma (comma 2) sono da considerarsi assimilati ai boschi:

"a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed incendi; c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco".

La stessa disposizione normativa (comma 4) stabilisce che non sono da considerarsi boschi:

"a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa; b) i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini; c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura; d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale".

Università e usi civici (vincolo comma 1, lettera h, art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Il vincolo è relativo alle aree assegnate alle università agrarie e alle zone gravate da usi civici.

Per usi civici si intendono quei diritti proprietari, gravanti su notevoli estensioni di terre, che si sono venuti consolidando nel corso dei secoli a favore delle popolazioni di determinati territori, che da queste terre traevano le risorse necessarie alla propria sopravvivenza, attraverso regole e statuti di prelievo e di coltivazione che garantivano la riproducibilità e la tutela delle risorse naturali.

Allo stato attuale l'istituto dell'uso civico è definito dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766. Si tratta di un vincolo la cui individuazione risulta abbastanza complessa.

Informazioni sui predetti vincoli si possono ottenere presso l'Ersaf, ove è possibile ottenere l'indicazione dei comuni interessati da vincoli di uso civico, siti per lo più in zone montane. Presso le Amministrazioni provinciali nonché presso le Amministrazioni

comunali sarà possibile desumere informazioni più dettagliate.

Zone umide (vincolo comma 1, lettera i, art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Il vincolo riguarda le zone umide di interesse internazionale specificamente individuate con Dpr. 13 marzo 1976, n. 448 e successivo Dpr. 11 febbraio 1987 n. 184.

Zone archeologiche (vincolo comma 1, lettera m, art. 142 D.Lgs 42/2004)

Sono sottoposte a vincolo le “zone di interesse archeologico” individuate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia possono essere reperite le informazioni sulla localizzazione di aree interessate da ritrovamenti archeologici o da tracce di centuriazione, sulla loro attribuzione a determinati periodi storici e sulle limitazioni e prescrizioni di cui tenere conto nell’esecuzione di opere che comportino movimenti di terra.